



Rag. Franco Denti

Commercialista - Revisore contabile -
Consulente tecnico del Tribunale

www.studiodenti.com
studiodenti@studiodenti.com
Via Aspromonte 55 Nuoro 08100
+39 0784 33414

Nuoro, 13 novembre 2019

Vendita e somministrazione di alcolici OBBLIGO DI DENUNCIA FISCALE

L'articolo 13-bis D.L. 34/2019 ha reintrodotto, con decorrenza **30 giugno 2019**, l'obbligo di **denuncia fiscale** per gli **esercizi di vendita di prodotti alcolici**.

Si rammenta che da tale obbligo a far data dal 29 agosto 2017 erano **esclusi**:

- ◆ **gli esercizi pubblici,**
- ◆ **gli esercizi di intrattenimento pubblico,**
- ◆ **gli esercizi ricettivi e**
- ◆ **i rifugi alpini**

L'attuale normativa prevede, invece, che *“Sono soggetti alla denuncia di cui al comma 1 anche gli esercizi di vendita ed i depositi di alcole denaturato con denaturante generale in quantità superiore a 300 litri”*.

Sulla reintroduzione generalizzata della denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici è intervenuta l'**Agenzia delle Dogane** che, con la **direttiva n. 131411/RU del 20 settembre 2019**, ha fornito alcuni chiarimenti sugli **effetti giuridici** determinati dall'evoluzione normativa in relazione a determinate **situazioni soggettive**.

In primo luogo, il documento precisa che sono sottoposti all'obbligo di denuncia anche quegli operatori che *medio tempore*, ovvero **dal 29 agosto 2017 al 29 giugno 2019**, periodo intermedio in cui l'operatività dell'obbligo era stata parzialmente abrogata, hanno **avviato l'attività senza appunto essere tenuti all'osservanza del vincolo**.

Tali esercenti dovranno presentare all'Ufficio delle dogane territorialmente competente, **entro il 31 dicembre 2019**, la **denuncia di attivazione di esercizio di vendita di alcolici**. A tal fine dovranno compilare e inviare l'**apposito modello** reperibile sul sito dell'Agenzia delle Dogane (www.adm.gov.it - Dogane - In un click – Accise – Modulistica).

Ciò vale anche per quegli esercenti che, avendo effettuato la **comunicazione** preventiva al SUAP in **data anteriore al 29 agosto 2017**, **non abbiano completato il procedimento tributario**

di **rilascio della licenza per l'intervenuta soppressione dell'obbligo di denuncia.**

Invece, gli operatori che **hanno avviato l'attività prima del 29 agosto 2017 ed in possesso della licenza fiscale** non sono tenuti ad **alcun ulteriore adempimento**, in forza della piena efficacia della licenza in precedenza rilasciata.

Tuttavia, qualora nel periodo di vigenza della soppressione dell'obbligo di denuncia, siano **intervenute variazioni** nella **titolarità** dell'esercizio di vendita, l'attuale gestore deve darne tempestiva comunicazione al competente Ufficio delle Dogane al fine di procedere all'**aggiornamento della licenza di esercizio.**

Da ultimo, per le **attività di vendita avviate dal 30 giugno 2019**, la Sottosezione 1.10 della tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 dispone che la **comunicazione** da presentare al **SUAP** all'avvio della vendita al minuto o della somministrazione di alcolici **vale quale denuncia fiscale** all'Agenzia delle Dogane. In altri termini, la **presentazione** della comunicazione preventiva al **SUAP**, il quale è tenuto alla **trasmissione** della stessa all'Ufficio delle Dogane, **assorbe** la denuncia di attivazione ex articolo 29, comma 2, D.Lgs. 504/1995.

Dunque, qualora l'esercente si avvalga del modulo incardinato presso l'autorità comunale, non deve presentare la denuncia fiscale, sempreché la comunicazione sia stata trasmessa dal comune all'Ufficio delle dogane territorialmente competente.

In chiusura la **direttiva n. 131411/RU/2019** precisa che:

- ♦ alla luce del nuovo quadro normativo, deve ritenersi **superata l'elencazione delle fattispecie escluse** dalla licenza di esercizio contenuta nella **direttiva RU 113015 del 9 ottobre 2017;**

tuttavia, le attività di vendita di prodotti alcolici che avvengono nel corso di **sagre, fiere, mostre ed eventi similari** a carattere **temporaneo** e di **breve durata**, atteso il **limitato periodo di svolgimento** di tali manifestazioni, continuano a essere **non soggette** all'obbligo di denuncia fiscale.